

PILLOLA LEGALE – 28 NOVEMBRE 2025

Prime rilevanti decisioni in materia “Safeguarding” e risvolti pratici per associazioni e società sportive in relazione ad una corretta ed efficace implementazione del Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva (Decisione Corte Federale d’Appello FIGC, SS.UU., n. 92 del 17 marzo 2025; Comunicato Ufficiale FIGC n. 100/AA; Decisione Corte Federale d’Appello FIGC, SS.UU. n. 52 del 24 novembre 2025).

Keywords: Safeguarding – Sanzioni – Modelli Organizzativi e di Controllo – Strumenti pratici

A seguito dell’entrata in vigore D.Lgs. n. 39/2021 – il quale ha introdotto (art. 16) l’obbligo per le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche di adottare Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva e relativi Codici di Condotta conformi alle linee guida emesse dai propri Enti affilanti, al fine di prevenire molestie, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione nel mondo sportivo – ed a un’iniziale fase di prima applicazione della normativa, sono notizia di questi ultimi mesi (*rectius*: giorni) le prime rilevanti decisioni e relative sanzioni emesse dalla FIGC in ambito *Safeguarding*, con importanti conseguenze pratiche per gli operatori del mondo sportivo.

1) Decisione Corte Federale d’Appello FIGC, SS.UU., n. 92 del 17 marzo 2025

In ordine cronologico, rilevante in questo senso è anzitutto la decisione n. 92 della Corte Federale d’Appello della FIGC datata 17 marzo 2025, la quale trae origine da alcune segnalazioni trasmesse agli inizi del 2024 sul portale FIGC Tutela dei minori circa alcuni abusi emotivi psicologici subiti da calciatori minorenni da parte dell’allenatore della squadra Under 15 di una

società sportiva dilettantistica. In particolare, all'esito del procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale federale nazionale FIGC, questi comminava le seguenti sanzioni:

- (i) 6 mesi di inibizione al presidente della società;
- (ii) 9 mesi di squalifica all'allenatore della società;
- (iii) € 3.000,00 di ammenda alla società.

Il TFN affermava infatti che, alla luce dei principi emergenti dal D.lgs. n. 39/2021, nonché delle relative linee guida in materia di tutela dei minori adottate dalla FIGC “*i fatti [...] integrano, senza alcun dubbio, gli estremi dell'abuso psicologico, della negligenza e dei comportamenti discriminatori, ponendosi in aperto, vistoso e stridente contrasto con gli obiettivi della c.d. policy per la tutela dei minori*”¹. Ad essere contestate, in particolare, erano le seguenti condotte:

- (i) all'allenatore, la violazione dell'art. 4 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, sia in via autonomia sia in relazione all'art. 37 co.1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art. 28 co. 1 del CGS, per avere posto in essere condotte contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva;
- (ii) al presidente, la violazione dell'art. 4, co.1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, anche in relazione alle disposizioni contenute nella “*Policy per la tutela dei minori*” FIGC, per avere, quale soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della società, omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella predetta Policy, consentendo (e comunque non impedendo) che si verificassero episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva commessi dall'allenatore;
- (iii) alla società, la responsabilità ai sensi degli artt. 6 co.1 e 2, e 28 co.5 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Con il successivo reclamo da parte della società sanzionata veniva quindi chiamata a pronunciarsi la Corte Federale d'Appello FIGC, la quale confermava nella sostanza la decisione presa in primo grado. In particolare, la Corte accertava le condotte discriminatorie e l'abuso psicologico

perpetrati dall’allenatore nonché la responsabilità disciplinare diretta e oggettiva della società e del proprio presidente, ritenuti responsabili di aver omesso di adottare le appropriate misure idonee a garantire il rispetto dell’integrità e della dignità dei rapporti con i giovani tesserati.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che, ai fini dell’individuazione delle singole responsabilità e delle relative sanzioni, non rileva la circostanza per la quale la società avesse provveduto alla designazione del delegato alla tutela dei minori ed al recepimento della Policy minori e dei codici di condotta, in quanto “*tali adempimenti si sono risolti in un mero ossequio formale alle regole federali e non hanno impedito l’emergere di situazioni di abuso psicologico e di comportamenti discriminatori*”, con ciò evidentemente tracciando la linea per la futura interpretazione ed applicazione della disciplina in materia *Safeguarding*.

2) Comunicato Ufficiale FIGC n. 100/AA

Tale, successivo, comunicato del 22 agosto 2025 fa riferimento ad un procedimento della Procura Federale conclusosi con l’applicazione, ai sensi dell’art. 126 del CGS, delle seguenti sanzioni nei confronti di allenatore, presidente, vicepresidente, direttore sportivo e responsabile *safeguarding* dell’associazione, nonché della stessa associazione: (i) 4 mesi di squalifica all’allenatore; (ii) 3 mesi di inibizione al presidente; (iii) 2 mesi di inibizione al vicepresidente; (iv) 2 mesi di inibizione al direttore sportivo; (v) 4 mesi di inibizione al responsabile *safeguarding*; (vi) € 750,00 di ammenda all’associazione.

Oggetto del procedimento era, in particolare, il comportamento tenuto dall’allenatore, il quale proferiva espressioni offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell’autostima nei confronti di alcuni giocatori (anche minorenni), nonché dell’intera squadra, sia in allenamento che durante le partite. In tal senso, venivano contestati:

- a) all’allenatore, la violazione dell’art. 4 co.1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 co.1 e 2 del Regolamento Settore tecnico, nonché

degli artt. 3 e 4 co.1, lett. a), co. 2 lett. a), e 6 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso tenuto ripetutamente una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità;

b) al presidente ed al vicepresidente, la violazione:

- dell’art. 4 co.1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 co.1, lett. a), co. 2 lett. a), e 6 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere gli stessi, quali – rispettivamente – soggetto dotato di poteri di rappresentanza dell’associazione e soggetto inserito nel modello organizzativo *Safeguarding*, consentito e comunque per non aver impedito, adottando misure appropriate, che si verificassero episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva posti in essere dall’allenatore;
- degli artt. 4 co.1 e 28-bis co.6 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3 e 4 co.1, lett. a), co.2 lett. a), 6 e 9 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto degli abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* della FIGC della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva tenuta dall’allenatore;

c) al direttore sportivo, la violazione degli artt. 4 co.1 e 28bis co.6 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3 e 4 co.1, lett. a), co.2 lett. a), 6 e 9 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto degli abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare adeguata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* della FIGC, anche in qualità di dirigente accompagnatore della squadra in occasione di alcune gare in cui si sono

verificati gli episodi contestati, della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva tenuta dall’allenatore;

- d) al responsabile *safeguarding* dell’associazione, la violazione degli artt. 4 co.1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3 e 4 co.1, lett. a), co.2, lett. a), 6 e 11 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, in qualità del proprio ruolo di responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dall’associazione, consentito e comunque non aver impedito, adottando misure appropriate, che si verificassero ripetuti episodi contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva posti in essere dall’allenatore, nonché la violazione degli artt. 4 co.1 e 28bis co.6 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 3 e 4 co.1, lett. a), co.2 lett. a), 6 e 9 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto degli abusi, violenze e discriminazioni, per aver omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* della FIGC della condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva tenuta dall’allenatore;
- e) all’associazione, l’art. 6 co.1 e 2 del CGS per responsabilità diretta e oggettiva, in quanto all’epoca dei fatti oggetto del procedimento i predetti soggetti risultavano essere tesserati della stessa.

3) Decisione Corte Federale d’Appello FIGC, SS.UU. n. 0052 del 24 novembre 2025

Ultima in ordine temporale, tale decisione va a ribadire nella sostanza i principi già sopra esposti, ad ulteriore conferma dell’interpretazione tenuta dalla FIGC in relazione alle tematiche di abuso all’interno delle organizzazioni sportive.

In particolare, in primo grado il Tribunale Federale Nazionale del Lazio riconosceva la responsabilità:

- del presidente della società, ai sensi dell'art. 4 co.1 del Codice di Giustizia sportiva FIGC, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. h), del Regolamento FIGC per la Prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella *“Policy per la tutela dei minori”* FIGC, per avere lo stesso, quale soggetto dotato di poteri di rappresentanza della società, omesso di adottare misure appropriate a garantire e tutelare i valori ed i principi espressi nella richiamata normativa, consentendo (e comunque non impedendo) che si verificassero ripetuti episodi di bullismo e prevaricazione idonei a suscitare nelle vittime una condizione di diffuso disagio, commessi da alcuni calciatori tesserati per la società;
- di alcuni calciatori minorenni tesserati per la società, ai sensi dell'art. 4 co.1 del Codice di Giustizia sportiva FIGC, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto:
 - o dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. h), del Regolamento FIGC per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi espressi nella richiamata normativa;
 - o dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. d), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere posto in essere un grave episodio di prevaricazione e sopraffazione in danno di un compagno di squadra, idoneo a suscitare in tale calciatore una condizione di diffuso disagio;
- della società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia sportiva FIGC, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati;

irrogando pertanto, a seconda dei casi, provvedimenti di inibizione (1 anno), squalifica (1 anno, 6 mesi, 4 mesi) ed € 2.500,00 di ammenda per la società.

A seguito di reclamo proposto dalla società, si pronunciava quindi la Corte Federale d'Appello FIGC la quale, richiamando la già citata decisione n. 92 della medesima Corte, nonché l'art. 16 del d.lgs. n. 39/2021 del 28 febbraio 2021 in materia Safeguarding, confermava nella sostanza quanto disposto dal Tribunale Federale, aumentando in alcuni casi le sanzioni già irrogate in primo grado. Particolarmente interessanti ai fini interpretativi e per i risvolti pratici che portano con sé sono quindi, nello specifico, i seguenti passaggi operati dalla Corte:

- (i) *“le dinamiche di squadra e di spogliatoio, che possono assumere sfumature diverse legate alla percezione e alle sensibilità individuali proprie dell'età evolutiva, non consentono di derubricare a goliardia la gravità di determinate condotte pregiudizievoli dell'integrità fisica, emotiva e morale dei giovani sportivi”;*
- (ii) *“incombe sugli organi direttivi delle società sportive un preciso dovere di vigilanza e di intervento nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni”;*
- (iii) *“pur potendosi dare atto della concreta e responsabile attività che la società ha successivamente posto in essere al fine di impartire ai propri tesserati regole di condotta volte a prevenire ogni episodio di bullismo, resta il fatto che quanto avvenuto in occasione del Torneo di Gallipoli ha comunque trovato facile agevolazione nel “lacunoso” atteggiamento organizzativo e di controllo di cui la decisione di primo grado ha fatto puntuale menzione”.*

4) Risvolti e strumenti pratici

Appare dunque evidente, anche alla luce della decisione di pochi giorni fa della Corte Federale d'Appello FIGC - i cui principi saranno con tutta probabilità fatti propri dalle Corti di giustizia degli altri Enti sportivi – che una mera adozione “copia e incolla” del Modello Organizzativo e di

Controllo da parte delle realtà sportive porterà con alta probabilità a sanzioni sia economiche che inibitorie tanto all'associazione/società quanto agli organi dirigenziali ed ai tesserati della stessa, in quanto tale misura, implementata solamente sulla carta, risulta inevitabilmente inidonea ed inefficace a prevenire e contrastare adeguatamente i fenomeni di abuso, violenze e discriminazioni.

Di conseguenza, si ritiene che al fine di prevenire e contrastare efficacemente tali episodi all'interno della realtà sportiva, siano fondamentali quantomeno le seguenti misure:

1) Formazione.

Cruciale ai fini di cui sopra risulta certamente erogare, internamente qualora l'organizzazione sia dotata di competenze adeguate, o esternamente affidando tale incarico a professionisti del settore adeguatamente formati, una formazione periodica sulle politiche di *Safeguarding* ai vari soggetti coinvolti nelle attività sportive (i.e. dirigenti, allenatori, istruttori, collaboratori, volontari, nonché gli atleti stessi ed i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale). Formazione che, prendendo spunto anche dalle *best practices* e dalle linee guida di altre materie in parte distanti dal settore sportivo (si pensi alla normativa in materia Whistleblowing), dovrà avere ad oggetto, a parere di chi scrive, non solo una parte teorico-giuridica, bensì anche una fondamentale sezione pragmatica, mediante la presentazione di esempi pratici, situazioni concrete ed esemplificazioni delle condotte rilevanti

2) Diffusione e informazione.

Al fine di dimostrare l'effettiva implementazione ed adozione del Modello “Safeguarding”, ivi inclusa la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni da parte della realtà sportiva, fondamentale è la massima diffusione dello stesso, con le più varie modalità, tra cui ad esempio:

- a) Per quelle realtà che ne siano dotate, la pubblicazione all'interno del proprio sito web e, comunque, l'affissione presso la bacheca associativa/societaria o, ancora, la messa a

- disposizione dei documenti rilevanti in una cartella condivisa in cloud, liberamente accessibile e scaricabile dai destinatari del Modello in qualsiasi momento;
- b) la comunicazione ai soggetti facenti parte della realtà sportiva dell'avvenuta adozione del Modello e dei suoi successivi (ed eventuali) aggiornamenti, attraverso i canali ritenuti più idonei (ad es. Whatsapp, Newsletter, ecc.);
 - c) lo svolgimento di specifiche riunioni con dirigenti, allenatori, istruttori, collaboratori, atleti – nonché con i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui tesserati minorenni – così da informarli (e formarli) in merito alle misure in ambito *Safeguarding* adottate dall'associazione/società sportiva.

3) Procedura per le segnalazioni.

Qualora le misure di prevenzione, seppur adeguatamente implementate, non prevengano comunque la commissione di condotte di abuso, violenza e discriminazione, sarà quanto mai necessario che l'ente sia dotato di una procedura di ricezione e gestione delle segnalazioni chiara, lineare ed efficace. In questo modo, oltre a garantire un tempestivo riscontro al soggetto segnalante, riservandone adeguatamente la riservatezza e facendolo sentire in tal modo concretamente protetto dall'organizzazione sportiva, quest'ultima sarà in grado di gestire l'episodio illecito nel modo più adatto procedendo, ad esempio, con un'idonea analisi, istruttoria ed eventuale prima irrogazione delle sanzioni previste dal codice disciplinare interno.